



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Istituzione del comitato territoriale per la sicurezza e misure per garantire la sicurezza nelle città

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della sicurezza dei cittadini sta assumendo una dimensione estremamente preoccupante. Il bilancio allarmante del numero di furti in abitazione alimenta sempre più fra i cittadini sentimenti di insicurezza e di paura. Questa tipologia di reato ha registrato un aumento *record*, ma il fenomeno colpisce in modo devastante soprattutto un'area del Paese: il nord. Negli ultimi dieci anni i furti in casa sono più che raddoppiati, con una crescita del 126,7 per cento. Solo nell'ultimo anno l'incremento è stato del 5,9 per cento. È un aumento molto più accentuato rispetto all'andamento del numero totale dei reati e dei furti nel complesso e in controtendenza rispetto all'andamento dei furti di autoveicoli e degli omicidi. La zona d'Italia più colpita, in particolare, è il nord-ovest.

Occorre evidenziare come le politiche di prevenzione e di sicurezza da parte dei governi passati siano state deboli e insufficienti, considerando i livelli di emergenza delinquenziale raggiunti nel nostro Paese e in particolare i reati commessi da clandestini provenienti dall'est europeo. Gli episodi di furti, rapine e omicidi sono sempre più all'attenzione dell'opinione pubblica, provocando uno stato di preoccupante tensione nella comunità nazionale.

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, misure in favore degli enti locali finalizzate a contribuire alla creazione di un clima di maggiore sicurezza nelle città. Il testo, composto da cinque articoli, prevede, in particolare, l'istituzione del comitato territoriale per la sicurezza, presieduto dal sindaco e composto dal prefetto della provincia, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza, dal questore e dal comandante della polizia locale. È previsto, inoltre, che ogni componente del comitato può delegare un altro soggetto a partecipare ai lavori dello stesso comitato.

In particolare, il comitato provvede a periodiche analisi della sicurezza territoriale ed esprime pareri sull'istituzione di sistemi di videosorveglianza o di altri sistemi tecnologici di controllo. Si prevede anche la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con istituti di vigilanza privati o con ex appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate per lo svolgimento del servizio di controllo territoriale e di vigilanza. È, infine, prevista la possibilità per i comuni di indire censimenti, anche parziali, volti ad acquisire informazioni anche sulla nazionalità dei residenti nella città nonché sulla regolarità della loro posizione in materia di cittadinanza e di soggiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In ogni comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti è istituito il comitato territoriale per la sicurezza, presieduto dal sindaco e composto dal prefetto della provincia o da un suo delegato, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri o da un suo delegato, dal comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza o da un suo delegato, dal questore della provincia o da un suo delegato e dal comandante della polizia municipale.

Art. 2.

1. Il comitato territoriale per la sicurezza ha il compito di procedere a periodiche analisi dello stato della sicurezza del territorio e di adottare iniziative comuni atte a migliorare le condizioni di sicurezza di ogni cittadino e di ogni luogo pubblico.

Art. 3.

1. Il comune, con delibera della giunta, sentito il parere del comitato territoriale per la sicurezza, può prevedere, nel territorio di propria competenza, l'installazione di sistemi di videosorveglianza o di altri sistemi tecnologici volti ad assicurare un migliore servizio di controllo del territorio e a favorire la collaborazione con le Forze di polizia.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare un migliore controllo del territorio e di elevare i livelli di

sicurezza dei cittadini, i comuni, con delibera della giunta, possono stipulare convenzioni con volontari, con istituti di vigilanza privati o con associazioni di ex appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate.

Art. 5.

1. Il comune può procedere a periodici censimenti della popolazione, anche relativi a specifiche parti del territorio di propria competenza, al fine di accertare la nazionalità di ciascun residente e la regolarità della sua posizione con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di soggiorno e di cittadinanza nonché ogni altra informazione utile per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.